



SENTENZA N. 27/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73667** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 18.07.2022 ad istanza di **(omissis)** rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Luigi Rizzo n. 22 (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **INPS**, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21

nonché contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via XX Settembre n. 8

FATTO

L'odierno ricorrente, già Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito in quiescenza dal 31.03.2020, risulta titolare di pensione n. 50432368 liquidata dall'INPS di Caserta a partire dall'01.04.2020.

Per effetto dell'art. 9 d.l. n. 78-2010, conv. in l. n. 122-2010, subiva il blocco dello stipendio e degli incrementi correlati alle progressioni in carriera con ricadute negative sul trattamento pensionistico in godimento.

Lamenta, in proposito, l'evidente disparità di trattamento con altre categorie di dipendenti pubblici al contrario esentate dal ridetto blocco.

Dopo formale diffida trasmessa all'INPS l'01.10.2020, e non andata a buon fine, adiva questa Corte, con ricorso del 18.07.2022, al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dall'01.04.2020, previo riconoscimento degli emolumenti quiescibili correlati alle progressioni in carriera conseguite dall'01.01.2011 al 31.12.2014.

Con nota dell'08.05.2023, parte ricorrente depositava formale rinuncia agli atti del presente giudizio.

All'odierna udienza, nessuno è presente.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, questo Giudice prende atto della rinuncia agli atti di causa trasmessa, a cura del ricorrente, in data 08.05.2023.

Tale rinuncia risulta, tuttavia, improduttiva di effetti ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in quanto non accettata dalle odierne Amministrazioni resistenti non costituite. Cionondimeno, siffatta rinuncia è comunque idonea ad esprimere il venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito, considerata, altresì, la non costituzione in giudizio della Amministrazioni convenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 15.01.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale